



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

*** COPIA ***

N. 3 del 11/04/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU-

Il giorno 11/04/2012, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DESENZANI GIANNI	SI	FONTANINI NERINA	SI	SPAZIANI PAOLO	SI
DESENZANI ELENA	SI	ASSOLINI ALBERTO	SI	CARLESCHI ELENA	SI
VERSACI DOMENICO	SI	RONCADORI GIOVANNI	SI	TRAMONTI STEFANO	SI
ZANIBONI FLAVIA	SI	TONONI GUIDO	SI	FRANZONI LUCA	SI
CHERUBINI SANDRA	SI	BRESCIANI MARIA GABRIELLA	SI	TRECCANI VALENTINO	SI
BESCHI GIOVANNI	SI	PEDRAZZANI ANGELO	SI	BETTARI NADIA	SI
BELLINI MASSIMILIANO	SI	TAFELLI ANTONIO	SI	BRESCIANI MASSIMO	SI

Totale Presenti **21**

Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 16/04/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 16/04/2012

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 26/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno predisporre un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, composta da n. 19 articoli, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui i regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Rag. Emanuela Longhi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 14 e n. 7 astenuti (Treccani, Bettari, Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria” come da bozza allegata alla presente delibera, composto da n. 19 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Indi, con separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 14 e n. 7 astenuti (Treccani, Bettari, Carleschi. Spaziani, Tramonti, Franzoni, Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
IMU**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con provvedimento n.

INDICE

Art. 1-	Presupposto dell'imposta
Art. 2-	Definizione di fabbricati e aree
Art. 3-	Soggetti passivi
Art. 4-	Soggetto attivo
Art. 5-	Base imponibile
Art. 6-	Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
Art. 7-	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 8-	Esenzioni
Art. 9-	Riduzione e detrazioni dell'imposta
Art.10 -	Versamenti e dichiarazioni
Art.11-	Differimento dei versamenti per situazioni particolari
Art.12-	Attività di controllo e accertamento
Art.13-	Funzionario Responsabile
Art.14-	Riscossione coattiva
Art.15-	Rimborsi e compensazioni
Art.16-	Sanzioni ed interessi
Art.17-	Contenzioso
Art.18-	Compensi incentivanti
Art.19-	Entrata in vigore

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrativo di inibitoria della coltivazione agricola.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base del 3,8 per mille come previsto dalla normativa vigente. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dal presente regolamento, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 5 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3 legge 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.Lgs 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni.
3. Per i fabbricati rurali, di cui all'art.13, comma 14 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n.214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.
Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti dal c.3 dell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento suindicato.
6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3 legge 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.Lgs 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni.

Art. 6 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92, si applica ai fabbricati di accertato degrado fisico, ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti dal punto di vista funzionale e strutturale, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal regolamento di igiene e dal regolamento edilizio comunale e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Il degrado fisico è accertato tramite perizia dal responsabile dei servizi tecnici, o tecnico suo delegato, con spese a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 28.12.2000 n. 445.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione.
4. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici.

Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione, previste nel presente regolamento, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione vigente.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a)** gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non sono, comunque, considerate pertinenze le unità immobiliari che distano dall'abitazione principale più di 500 metri.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 2 del presente articolo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
4. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, c. 3 bis del D. Lgs 504/92, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le modalità stabilite dalla norma. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a € 10,00 annui.
5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.11- Differimento dei versamenti per situazioni particolari

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio economico, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
2. In caso di momentanee difficoltà o di importi elevati il funzionario potrà concedere una dilazione fino al massimo di anni uno con la maggiorazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della concessione.
3. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino a sei mesi dalla data del decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.
4. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

Art.12i Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione il termine di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento ed entro tale termine gli anzidetti avvisi devono essere inviati al contribuente, con recupero delle spese di emissione/notifica, anche a mezzo posta con raccomandata, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge. Nell'ipotesi di omessa denuncia il termine è quello del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, a compilare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli firmati; a richiedere notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per i soli accertamenti inerenti la determinazione del valore delle aree fabbricabili.
4. Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art.13- Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. La firma autografa del funzionario responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo sugli atti emessi con l'utilizzo dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Art.14 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

Art.15 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. L'ufficio provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,00 per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

Art.16 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modifiche ed integrazioni, se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'ultimo versamento.

Art.17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art.18 - Compensi incentivanti

1. In applicazione al combinato disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 e dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, la Giunta Comunale, in corrispondenza alla realizzazione di particolari programmi di controllo degli adempimenti dei contribuenti, destina parte delle somme provenienti dall'attività di accertamento dell'imposta all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto alla realizzazione di detti programmi, nella misura massima del 2 per cento del gettito incassato dall'attività di accertamento.
2. Il fondo costituito è comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente ed è ripartito nella misura del settanta per cento tra i dipendenti dell'ufficio coinvolti, ed il trenta per cento al funzionario che assume la responsabilità dell'imposta.

Art.19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.